



Ai liquidatori
Ai Collegi sindacali delle Società e Consorzi
d'Ambito in liquidazione
Ai Sindaci
Ai Presidenti dei Consigli comunali
Ai Segretari Comunali
Ai Responsabili dei Servizi finanziari
Agli Organi di revisione dei Comuni
della Regione Sicilia
Alle Province regionali della Regione Sicilia
e, p.c. Al Signor Presidente della Regione Siciliana
Alla Segreteria Generale della Regione Siciliana
Agli Uffici di Gabinetto dei Signori Assessori
della Regione Siciliana
Ai Prefetti dell'Isola
All'ANCI Sicilia
All'URPS
Alla Corte dei Conti sez. Controllo
per la Regione Sicilia
Agli organismi componenti il Tavolo tecnico
All'ABI Sicilia
LORO SEDI

CIRCOLARE N.2 DEL 10 NOVEMBRE 2012

Oggetto: **Procedure connesse alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie ai fini dell'estinzione dei debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti. Art. 19 comma 2-bis della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche e integrazioni.**

1. Premessa.

Con la finanziaria regionale per l'anno 2012 (legge regionale 9 maggio 2012 n.26) il Parlamento siciliano ha modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) con l'introduzione, tra l'altro,



del comma 2 bis all'art 19 che attribuisce al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti compiti di coordinamento dell'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti.

La stessa disposizione, al fine di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie dei Consorzi e delle Società d'ambito ed a garanzia della rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, autorizza il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità dei capitoli di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 cap. 243311 che presenta per l'esercizio in corso e quelli successivi la disponibilità annua di €. 50.000.000,00 e all'U.P.B. 7.3.1.3.2 cap. 191304 che presenta per l'esercizio in corso la disponibilità di € 45.000.000,00 del bilancio regionale. Ulteriori somme, a valere su quest'ultimo capitolo, potranno essere assegnate per gli anni successivi con apposito provvedimento di legge.

In considerazione della prossima attivazione della gestione liquidatoria unitaria di cui al combinato disposto dell'articolo 45 comma 6 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 e dell'articolo 19 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e nelle more della sua costituzione, l'Amministrazione regionale ritiene indispensabile chiarire le modalità e le procedure attraverso le quali è possibile avanzare richieste di anticipazioni a valere sui suddetti capitoli.

Si ribadisce che l'intervento dell'Amministrazione regionale, attraverso lo strumento dell'anticipazione finanziaria, è finalizzato a garantire una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzi d'ambito, enti di natura pubblica costituiti da enti locali e a cui è stato da questi trasferito l'esercizio di funzioni attinenti un servizio pubblico locale di rilevanza economica.

In particolare, relativamente alla natura giuridica di tali società, considerato il parere espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n.27112/2012/164/11/2012, si può affermare la qualificazione delle Società e dei Consorzi d'ambito quali enti pubblici.

Conseguentemente, ferme restando la necessità che l'attività sia informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e la responsabilità anche contabile cui sono soggetti amministratori e liquidatori di Società e Consorzi d'ambito per i danni cagionati nell'e-



spletamento del loro incarico, saranno i Comuni soci a dovere garantire con proprie risorse la integrale copertura delle passività e del costo del servizio ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005 n.19 ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 8 aprile 2010 n.9.

La presente circolare intende fornire agli organi di gestione e di controllo delle Società e dei Consorzi d'ambito nonché dei Comuni soci, soggetti direttamente responsabili delle procedure liquidatorie, indicazioni utili per addivenire al pagamento dei debiti anzidetti che, giova ribadirlo anche in questa sede, attengono ad un servizio pubblico indispensabile per il quale l'ente locale ha l'obbligo, come sopra evidenziato, di assicurare l'integrale copertura dei costi .

2. Soggetti legittimati alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie.

I soggetti legittimati alla presentazione della richiesta di anticipazione sono i Comuni sia nella qualità di soci delle Società o dei Consorzi d'ambito sia come soggetti in nome e per conto dei quali viene gestito il servizio e che beneficiano dello stesso.

3. Modalità e procedure per la richiesta di anticipazione di risorse finanziarie.

La richiesta di anticipazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Assessorato regionale dell'Economia - Ragioneria Generale della Regione, che, nei termini di cui al successivo punto 4 della presente circolare, provvederanno, di concerto, all'istruttoria.

Per l'esercizio in corso le richieste di anticipazione dovranno pervenire entro giorni venti dalla pubblicazione della presente circolare nella G.U.R.S..

Alla luce del combinato disposto dell'articolo 19 comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e dell' articolo 45 comma 3 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche e integrazioni, l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) **piano di rientro dal debito complessivo del Comune nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito.**



Per quanto riguarda il piano di rientro dal debito complessivo questo, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, dovrà contenere *“l'indicazione degli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione e dovrà riguardare tutti i debiti del Comune nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Il debito complessivo dell'ente locale indicato nel piano deve trovare corrispondenza nel rendiconto dell'esercizio, debitamente approvato, dell'ultimo anno precedente a quello in cui si intende ricorrere all'anticipazione o dovrà essere allocato nelle previsioni di bilancio annuale o pluriennale, previo riconoscimento della legittimità dello stesso ai sensi della normativa vigente.

b) Deliberazione con la quale il Comune approva il piano di rientro.

L'organo competente dell'ente locale ad approvare il piano di rientro, contenendo questo previsioni di spesa che impegnano il bilancio comunale per più esercizi, è il Consiglio comunale.

Nella stessa deliberazione si dovrà dare atto anche dell'avvenuta adozione da parte del Comune interessato degli atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché per la copertura integrale della propria quota parte dei debiti nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito di appartenenza.

L'atto deliberativo dovrà essere, inoltre, corredato dei pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, nonché del parere dell'organo di revisione.

In considerazione dei termini previsti nella presente circolare per accedere al beneficio delle anticipazioni e dell'interesse pubblico alla regolare prosecuzione del servizio, ai fini della convocazione del Consiglio comunale possono essere adottate le procedure d'urgenza.



c) Deliberazione con la quale la Società o il Consorzio d'ambito assevera il piano di rientro.

Il piano di rientro dal debito complessivo del Comune socio nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito dovrà essere da questa asseverato con apposita deliberazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11.

4. Modalità e condizioni di erogazione dell'anticipazione finanziaria

Acquisita la richiesta di anticipazione, l'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato al punto 3) secondo capoverso della presente circolare, ne valuterà la procedibilità, verificando i requisiti di legittimazione, la completezza e la regolarità della documentazione prescritta nonché la sussistenza degli altri presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale.

Istruita favorevolmente l'istanza e approvato il piano di rientro da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia - Ragioneria Generale della Regione d'intesa con l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, quest'ultimo Dipartimento potrà erogare, con vincolo di specifica destinazione, l'anticipazione al Comune interessato, fatti salvi i limiti disposti dal patto di stabilità.

Considerate le finalità cui dette risorse sono destinate ed il servizio essenziale garantito, le stesse devono essere oggetto del vincolo di cui all'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i cui contenuti devono essere altresì coerenti alle disposizioni rese al riguardo dall'art 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 aprile 2010 n.9.

L'utilizzo da parte dell'ente locale delle somme ricevute per finalità diverse, oltre a determinare eventuali responsabilità, comporterà l'immediato recupero delle somme da parte dell'amministrazione regionale a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse a loro attribuite ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2 e ss.mm.ii. o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali.



Nell'erogazione delle anticipazioni, tenuto conto dell'obiettivo perseguito di garantire una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzi d'ambito e della disponibilità pluriennale di risorse finanziarie da parte della Regione a valere sui capitoli di cui in premessa, verrà data priorità alle richieste avanzate da tutti i Comuni appartenenti alla medesima Società o Consorzio d'ambito corredate da apposito accordo negoziale stipulato su base volontaria tra quest'ultima, i Comuni soci e i creditori che preveda il pagamento dei debiti della Società con le risorse anticipate mediante un piano di rateizzazione in cinque esercizi finanziari.

L'accordo inoltre dovrà esattamente indicare le posizioni debitorie dei Comuni nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito e di questa nei confronti dei singoli creditori che, attraverso la sottoscrizione, vi aderiscono e accettano il pagamento del credito vantato in forma differita.

A tal fine la Società o il Consorzio d'ambito, oltre ad assumere tutte le iniziative atte a garantire la rapida stipula dell'accordo negoziale, avrà anche l'onere di curare l'acquisizione e la raccolta delle richieste avanzate dai singoli Comuni e di trasmetterle, corredate dell'accordo negoziale, all'Amministrazione regionale.

Non si può non evidenziare come tale specifica modalità di accesso alle anticipazioni, che coinvolge direttamente i Comuni, le Società e i Consorzi d'ambito, nonché i terzi creditori, costituisce una fondamentale opportunità per l'estinzione del complesso dei debiti maturati e per la rapida cessazione della gestione liquidatoria.

Si richiamano, pertanto, i liquidatori ai loro doveri rammentando che essi sono personalmente e solidalmente responsabili, in caso di ritardi o omissioni.

Per l'esercizio in corso l'Amministrazione regionale erogherà le risorse entro il 31 dicembre e comunque al completamento della procedura di cui sopra. Per gli esercizi finanziari successivi entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle istanze pervenute, potrà erogare le risorse al beneficiario anche in un numero di anni inferiore a cinque.



Al momento della costituzione della gestione liquidatoria unitaria dei Consorzi e delle Società d'ambito sarà quest'ultima a gestire le risorse e a erogare direttamente le somme ai terzi creditori delle società e dei consorzi d'ambito.

In questi casi l'accordo negoziale dovrà prevedere tutte le indicazioni utili a consentire il pagamento diretto delle somme ai creditori.

5. Modalità di restituzione delle somme richieste a titolo di anticipazione

Di norma la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme ricevute da parte dei Comuni dovrà avvenire in dieci annualità.

Tuttavia, tenuto conto della necessità di garantire una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie delle Società e dei Consorzi d'ambito, qualora le richieste provengano da tutti i Comuni appartenenti alla medesima Società o Consorzio d'ambito, con il regime premiale di cui al punto 4 quinto capoverso della presente circolare, le somme potranno essere restituite dai singoli Comuni, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e ss.mm.ii., in un massimo di venti annualità.

La mancata restituzione da parte dei Comuni anche della singola rata delle somme ricevute dall'Amministrazione regionale determinerà il recupero delle somme non corrisposte a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e ss.mm.ii. o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali.

6. Esercizio del potere sostitutivo da parte dell'Amministrazione regionale.

L'erogazione dell'anticipazione di cassa oggetto della presente circolare costituisce certamente uno strumento utile messo a disposizione dei Comuni per agevolarne l'accesso alla liquidità destinata al rientro dalla esposizione debitoria nei confronti delle Società o dei Consorzi d'ambito e, conseguentemente, di queste ultime nei confronti dei terzi per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Non si può non rappresentare tuttavia che l'erogazione dell'anticipazione si pone per i Comuni come integrativa rispetto agli strumenti previsti dall'ordinamento finanziario e contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 per far fronte ai propri debiti nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito di appartenenza.



Tale strumento, pertanto, non esonera gli enti locali dall'espletamento degli adempimenti di propria competenza obbligatori in materia di riscossione, anche sotto il profilo del controllo sull'attività delle Società e dei Consorzi d'ambito posta in essere a tal fine, di lotta all'evasione, ecc. adempimenti strumentali finalizzati ad assicurare che il servizio venga gestito in maniera economica con copertura integrale dei costi.

Tenuto conto della necessità di scongiurare interruzioni del servizio e prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che potrebbe scaturirne, decorso il termine di cui al punto 3) secondo capoverso della presente circolare, in caso di inerzia o inadempienza del Comune nel porre in essere gli atti necessari per consentire il pagamento del proprio debito nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito, anche attraverso lo strumento delle anticipazioni, ferme restando le eventuali responsabilità cui possono andare incontro gli organi degli enti territoriali, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n.7, si sostituirà agli organi dell'ente locale, con oneri a carico dello stesso.

A tal fine la presente costituisce diffida e comunicazione di avvio del predetto procedimento.

Ai fini dell'estinzione del debito nei confronti della Società o del Consorzio d'ambito il Commissario ad acta potrà ricorrere anche al sistema delle anticipazioni secondo le modalità di cui alla presente circolare.

In tali casi il termine di cui al punto 3) secondo capoverso della presente circolare sarà prorogato di giorni venti dall'insediamento.

Analogamente procederà nei confronti degli organi dell'ente locale inadempiente, per le fattispecie di propria competenza, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.



DIPARTIMENTO REGIONALE
ACQUA E RIFIUTI

Il Dirigente Generale
(Dott. Marco Lupo)

RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
(Prof. Biagio Bossone)

DIPARTIMENTO REGIONALE
AUTONOME LOCALI

Il Dirigente Generale
(D.ssa Luciana Giammanco)